ESTEROMETRO NUOVO QUADRO D'INSIEME E CHIARIMENTI

Parte 2

N. 179 | 4 Ottobre 2022 | Fiscalità e pianificazione

DMZ AGGIORNA N. 179 DEL 04 OTTOBRE 2022

Dopo aver analizzato gli aspetti essenziali del così detto "nuovo esterometro", oggi verranno forniti alcuni chiarimenti su aspetti critici del nuovo obbligo.

1. **Errore in caso di emissione dell'autofattura / documento integrativo**.

Occorre prima di tutto ricordare che i documenti che transitano dal Sistema di Interscambio non sono mai annullabili. Una volta effettuato il click di invio, ogni E-fattura viene memorizzata nel sistema (anche posta in conservazione, se attivato il servizio di conservazione elettronica con l'Agenzia delle Entrate).

In caso di errore, pertanto, non vi è altra soluzione che emettere un documento a storno, ovvero riproporre il medesimo documento già predisposto, identico in tutto e per tutto al precedente, ma con valori negativi, in modo tale che l'operazione errata venga di fatto neutralizzata. Dopo di che, occorre inviare un terzo documento, contenente i dati corretti. Se tutto ciò avviene nel termine previsto dalla norma, non sono dovute sanzioni.

2. **Obbligo anche per i contribuenti in regime forfettario**

Per quanto riguarda il regime forfetario, lo spartiacque tra obblighi di nuovo esterometro e assenza di obblighi comunicativi è proprio la circostanza che il contribuente risulti già attratto nei nuovi obblighi di fatturazione elettronica o meno.

A tal proposito, ricordiamo che i contribuenti in regime forfettario (ed anche quelli in regime di vantaggio) sono tenuti ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico, a partire dal 1° luglio 2022, se hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati a periodo, nell'anno precedente (ovvero, in questo caso, nel 2021).

Ne consegue che, se il contribuente rientra tra coloro che sono obbligati dal 1° luglio 2022 ad emettere la fattura in formato elettronico, allora l'intero processo, ivi compreso il nuovo esterometro, dovrà essere gestito in elettronico.

Per concludere, si ricorda che tutti i contribuenti saranno indistintamente attratti negli obblighi del ***fisco elettronico*** **a partire dal 2024**, indipendentemente dall'ammontare di ricavi/compensi.

A partire da tale anno, pertanto, la soglia dei 25.000 euro di ricavi/compensi dell'anno precedente sarà del tutto irrilevante, e tutti saranno obbligati ad emettere esclusivamente E-fattura, nonché a gestire i rapporti con l'estero in osservanza delle regole previste per il *nuovo esterometro*.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/esterometro-nuovo-quadro-d-insieme-e-chiarimenti-seconda-parte/